



COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. N° 0002862 / 2020

ORDINANZA N. 8 DEL 25.03.2020

OGGETTO: RECEPIMENTO DISPOSIZIONI GOVERNATIVE MINISTERIALI E REGIONALI IN MATERIA DI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - MODIFICA ORDINANZA N. 5 DEL 12.03.2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 8 DEL 29.01.2020

PREMESSO che il Governo per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 08/03/2020, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTA L'ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 08.03.2020, avente come oggetto misure straordinarie e urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio Regionale della Sardegna;

VISTO il DPCM emanato in data 09.03.2020 avente oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che estende all'intero territorio nazionale le misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

VISTA L'ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 09.03.2020, avente come oggetto ulteriori misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio Regionale della Sardegna. ;

VISTO il DPCM emanato in data 11 marzo 2020 che contiene disposizioni attuative maggiormente restrittive, inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTA la propria ordinanza n° 5 del 12.03.2020 avente per oggetto recepimento dpcm 11.03.2020 - nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus covid-19 - modifica ordinanza n. 3 del 10.03.2020

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 13.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Regione Autonoma Sardegna n° 11 del 24 marzo 2020 recante Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.

RICHIAMATA la disposizione di cui all'art. 1 del DPCM 9.3.2020, in forza della quale *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

VISTA la campagna governativa denominata *“IORESTOACASA”*, significativa dell'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza, incentrate sulla massima riduzione delle uscite dalla propria abitazione dei cittadini, nella prospettiva di maggiore tutela della salute pubblica;

RILEVATO il rischio di sempre maggiore sofferenza delle strutture sanitarie conseguente ad un potenziale incremento del numero dei contagiati e dei ricoverati, che impone l'adozione di misure aggiuntive rispetto a quelle giustificatamente già assunte a tutti i livelli decisionali, in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della prevenzione dei contatti e quindi dei contagi mediante l'impedimento di assembramenti e contatti non governati tra persone;

RITENUTO, pertanto:

- In coerenza con le nuove disposizioni governative, ministeriali e regionali sopra citate modificare la propria ordinanza commissariale n. 5 del 10.03.2020 per le parti oggetto di nuova disciplina e fare cessare gli effetti per le disposizioni previste dalla ordinanza commissariale citata in quanto incompatibili con le disposizioni sovraordinate nazionali e regionali ;

-Di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto comunale;

RITENUTO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministri della Salute e dell'Interno, dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Sassari;

DISPONE

In coerenza con le nuove disposizioni governative, ministeriali e regionali sopra citate di modificare la propria ordinanza commissariale n. 5 del 10.03.2020 per le parti oggetto di nuova disciplina e fare cessare gli effetti per le disposizioni previste dalla ordinanza commissariale citata in quanto incompatibili con le disposizioni sovraordinate nazionali e regionali;

ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:

- 1) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 DPCM 22.03.2020 e salvo quanto disposto dal Decreto stesso. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 DPCM 22.03.2020 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- 2) Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi del punto 1) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- 3) I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio comunale, sono chiusi e interdetti all'accesso di persone al fine di evitare assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19.
- 4) L'uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell'intero territorio comunale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato disposto dell'art. 1 del Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale.

- 5) È sospesa l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull'intero territorio comunale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica.
- 6) Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, **è vietata** l'apertura nella giornata **di domenica** di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11.3.2020.
- 7) È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all'acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all'acquisto di farmaci. Per l'espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d'affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.
- 8) Nei mezzi del trasporto pubblico locale, fatti salvi i casi di urgenza o forza maggiore per i traghetti di collegamento con le Isole di San Pietro, La Maddalena e L'Asinara comunque nel rispetto delle misure di distanziamento personale in vigore, è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato per prevenire contatti con i passeggeri e rischi di contagio.
- 9) Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico **è vietato** l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

Vengono fatte salve le disposizioni previste dalla propria ordinanza n. 3 in data 10.03.2020, n. 4 del 11.03.2020, n° 5 in data 12.03.2020 in quanto compatibili con la presente modifica.

Cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni della presente ordinanza, le misure contenute nell'ordinanza n. 3 del 10.03.2020, n° 4 del 11.03.2020 e n° 5 del 12.03.2020

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Allegato **1 DPCM 22.03.2020**.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno efficacia fino al **03.04.2020**.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato) e fatte salve ulteriori misure sanzionatorie disposte dall'autorità Governativa o Regionale.

La presente ordinanza è immediatamente efficace e pubblicata sul sito del Comune di Valledoria www.comune.valledoria.ss.it oltre che all'albo pretorio comunale.

La pubblicazione ha ruolo di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Si Fa obbligo

Alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà trasmessa a:

- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Compagnia e Stazione), Valledoria,
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia n. 31, Sassari,
- Questura di Sassari;
- A.T.S. Sassari, Servizio Igiene e Sanità pubblica, Via Rizzeddu, n. 21/b Sassari

Valledoria, li 25.03.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Lorenzo Moretti

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco:47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse